

Gazzetta ufficiale

L 222

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

22 giugno 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2021/1005 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/1006 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1007 della Commissione, del 18 giugno 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la banca dati analitica di dati isotopici e i controlli nel settore vitivinicolo** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 della Commissione, del 21 giugno 2021, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Croazia e di una regione del Portogallo per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nelle popolazioni di bovini, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Lituania e di alcune regioni della Germania, dell'Italia e del Portogallo per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca e della Finlandia per la necrosi ematopoietica infettiva ⁽¹⁾** 12

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2021/1009 del Consiglio, del 18 giugno 2021, recante modifica della decisione 2013/233/PESC, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)** 18
- ★ **Decisione (PESC) 2021/1010 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli** 20

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione (PESC) 2021/1011 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel	21
★ Decisione (PESC) 2021/1012 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa	27
★ Decisione (PESC) 2021/1013 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale	33
★ Decisione (PESC) 2021/1014 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia	38
★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1015 della Commissione, del 17 giugno 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio, apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali, apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi, apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all'alimentazione elettrica, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi, apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, ferri da stiro, cucine, fornelli, forni ed apparecchi simili, apparecchi elettrici a vapore per tessuti, dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando, coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili simili e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione	40

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/1005 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2021

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure di cui alla decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) Il 16 aprile 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2571 (2021). L'UNSC ha ricordato la risoluzione 2174 (2014) nella quale stabiliva che le misure di cui alla risoluzione 1970 (2011) si applicano anche alle persone e alle entità che intraprendono o sostengono atti diversi da quelli specificati nella risoluzione 1970 dell'UNSC che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica. Ha altresì sottolineato che tra tali atti può essere annoverato anche l'atto di ostacolare o pregiudicare le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico.
- (3) Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1014 ⁽³⁾ che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, ove chiariva che i criteri per imporre misure restrittive riguardavano anche le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che ostacolano o pregiudicano le elezioni previste dalla tabella di marcia del forum di dialogo politico libico.
- (4) Alcune di dette misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (5) Il regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

⁽¹⁾ (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2021/1014 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 (cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

- «d) che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche:
- i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;
 - ii) tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;
 - iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
 - iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
 - v) tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 del presente regolamento;
 - vi) ostacolano o pregiudicano le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;
 - vii) in qualità di persone, entità od organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di uno qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità od organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità od organismi elencati negli allegati II o III, oppure».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1006 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 2021****che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce il modello del certificato da rilasciare agli operatori o gruppi di operatori che abbiano notificato la propria attività alle autorità competenti degli Stati membri in cui è effettuata e si conformino a tale regolamento. Per garantire un'attuazione armonizzata, il modello del certificato contiene elementi comuni, che sono obbligatori in tutti gli Stati membri, quali il nome e l'indirizzo, le attività degli operatori e le categorie di prodotti. Tuttavia le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo che rilasciano il certificato possono decidere di richiedere informazioni supplementari specifiche, quali l'elenco dettagliato dei prodotti, informazioni sui terreni e i locali, l'elenco degli appaltatori e informazioni sull'accredimento dell'organismo di controllo. È pertanto opportuno aggiungere al certificato un'apposita parte.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848.
- (3) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GUL 150 del 14.6.2018, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO VI

MODELLO DEL CERTIFICATO

Certificato ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

Parte I: elementi obbligatori

1. Numero del documento:	2. (selezionare la casella opportuna) <ul style="list-style-type: none"> • Operatore • Gruppo di operatori – Cfr. punto 9
3. Nome e indirizzo dell'operatore o del gruppo di operatori:	4. Nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori e codice numerico nel caso dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo:
5. Attività dell'operatore o del gruppo di operatori (selezionare le caselle pertinenti)	
<ul style="list-style-type: none"> • Produzione 	
<ul style="list-style-type: none"> • Preparazione 	
<ul style="list-style-type: none"> • Distribuzione/immissione sul mercato 	
<ul style="list-style-type: none"> • Magazzinaggio 	
<ul style="list-style-type: none"> • Importazione 	
<ul style="list-style-type: none"> • Esportazione 	
6. Categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e metodi di produzione (selezionare le caselle pertinenti)	
a) Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale Metodo di produzione:	
<input type="checkbox"/> produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione <input type="checkbox"/> produzione durante il periodo di conversione <input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	
b) Animali e prodotti animali non trasformati Metodo di produzione:	
<input type="checkbox"/> produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione <input type="checkbox"/> produzione durante il periodo di conversione <input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	
c) Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati Metodo di produzione:	
<input type="checkbox"/> produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione <input type="checkbox"/> produzione durante il periodo di conversione <input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	
d) Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti Metodo di produzione:	
<input type="checkbox"/> produzione di prodotti biologici <input type="checkbox"/> produzione di prodotti in conversione <input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	

(1) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

e) Mangimi

Metodo di produzione:

- produzione di prodotti biologici
- produzione di prodotti in conversione
- produzione biologica con produzione non biologica

f) Vino

Metodo di produzione:

- produzione di prodotti biologici
- produzione di prodotti in conversione
- produzione biologica con produzione non biologica

g) Altri prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti

Metodo di produzione:

- produzione di prodotti biologici
- produzione di prodotti in conversione
- produzione biologica con produzione non biologica

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l'operatore o il gruppo di operatori (selezionare l'opzione opportuna) rispettano tale regolamento.

7. Data, luogo:

Nome e firma per conto dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che ha emesso il certificato:

8. Certificato valido dal.....[inserire data] al.....[inserire data]

9. Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848

Nome del membro	Indirizzo o altra forma di identificazione del membro

Parte II: elementi specifici opzionali

Uno o più elementi da compilare se così deciso dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo che rilascia il certificato all'operatore o al gruppo di operatori a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848.

1. Repertorio dei prodotti

Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*) per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848	<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> In conversione

(*) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

2. Quantitativo di prodotti

Nome del prodotto e/o codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848	<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> In conversione	Quantitativo stimato in chilogrammi, litri o, se del caso, in numero di unità

3. Informazioni sui terreni

Nome del prodotto	<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> In conversione <input type="checkbox"/> Non biologico	Superficie in ettari

4. Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l'attività dell'operatore o del gruppo di operatori

Indirizzo o geolocalizzazione	Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

5. Informazioni riguardanti la/e attività svolte dall'operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5	<input type="checkbox"/> Svolgere la/e attività per fini propri <input type="checkbox"/> Svolgere la/e attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore resta responsabile della/e attività svolte

6. Informazioni sulla/e attività svolte da appaltatori terzi a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5	<input type="checkbox"/> L'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile <input type="checkbox"/> L'appaltatore terzo è responsabile

7. Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell'operatore o del gruppo di operatori a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, di cui l'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all'appaltatore

Nome e indirizzo	Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

8. Informazioni sull'accreditamento dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

- a) nome dell'organismo di accreditamento;
- b) hyperlink al certificato di accreditamento.

9. Altre informazioni»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1007 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2021****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la banca dati analitica di dati isotopici e i controlli nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore vitivinicolo dell'Unione è estremamente vulnerabile alle frodi, in quanto la maggior parte della produzione dell'Unione si basa sui regimi di certificazione della qualità, vale a dire la denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP), che concedono un riconoscimento a prodotti di qualità e aiutano i produttori a commercializzare meglio i loro prodotti. Le principali presunte violazioni riguardano l'usurpazione dell'origine, ad esempio commercializzando ed etichettando deliberatamente e illecitamente un vino di qualità inferiore come un vino che ha ottenuto una DOP o un'IGP, oppure diluendo illecitamente il vino o aggiungendo zucchero al vino. L'impatto economico dell'attività fraudolenta nel settore vitivinicolo dell'Unione è stimato a 1,3 miliardi di EUR all'anno, pari al 3,3 % delle vendite del settore vitivinicolo dell'Unione. Oltre all'evidente impatto economico diretto sul settore vitivinicolo dovuto a tali casi di frode, il rischio di danno alla reputazione al settore vitivinicolo sarebbe potenzialmente ancora maggiore qualora una frode di grave entità provocasse una perdita di fiducia dei consumatori e restrizioni al commercio, danneggiando in tal modo gli interessi generali del settore vitivinicolo dell'Unione.
- (2) Di conseguenza è necessario migliorare e rafforzare la lotta contro la frode nel settore vitivinicolo dell'Unione, con particolare riguardo al funzionamento della banca dati analitica di dati isotopici di cui all'articolo 39 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/273 ⁽²⁾ e al coordinamento delle relative responsabilità negli Stati membri e con il Centro europeo di riferimento per il controllo nel settore vitivinicolo (ERC-CWS). Ciò contribuisce alla strategia della Commissione «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente ⁽³⁾, in particolare a una delle sue priorità, ossia combattere le frodi alimentari lungo la filiera alimentare, che invita specificamente la Commissione a intensificare la lotta contro le frodi alimentari al fine di garantire la parità di condizioni per gli operatori e rafforzare i poteri delle autorità di controllo e di contrasto.
- (3) Le norme relative alla banca dati analitica di dati isotopici e le disposizioni specifiche in materia di controlli sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione ⁽⁴⁾. È necessario adeguare il contenuto della banca dati analitica di dati isotopici affinché rappresenti meglio la realtà del settore vitivinicolo dell'Unione. Considerando la media degli ultimi 5 anni di produzione vinicola dell'Unione, la percentuale di vini che beneficiano di una DOP o di un'IGP segue una tendenza costante al rialzo, raggiungendo oltre il 60 % della produzione totale. Nel corso della campagna di commercializzazione 2019/20 la percentuale era prossima al 70 %. Pertanto, dato che i vini che hanno ottenuto il riconoscimento DOP o IGP sono maggiormente a rischio di frode, è necessario prevedere nella banca dati una quota maggiore di tali vini, che attualmente si attesta al 40 % del totale dei vini DOP o IGP dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

⁽³⁾ COM/2020/381 final.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

- (4) Il campionamento delle uve, nonché le operazioni e le analisi necessarie per produrre dati per la banca dati analitica di dati isotopici richiedono un livello elevato di risorse, che può comportare ritardi nella trasmissione di tali dati. Al fine di superare le difficoltà nel fornire informazioni tempestive e complete, è opportuno consentire agli Stati membri di decidere che i campioni delle uve coltivate per la produzione di vini DOP o IGP possano essere prelevati dal soggetto che gestisce la DOP o l'IGP, in coordinamento con i laboratori designati, nei casi in cui questi ultimi non dispongano di risorse sufficienti per effettuare essi stessi il campionamento. La cooperazione tra tali soggetti, l'ERC-CWS e i laboratori designati degli Stati membri sarà essenziale nella lotta contro le pratiche fraudolente riguardanti i vini cui è stata riconosciuta una DOP o un'IGP, che costituiscono la maggioranza della produzione vinicola dell'Unione.
- (5) Dati isotopici mancanti e serie di dati incomplete possono ritardare o addirittura pregiudicare l'esito delle indagini su casi di presunta frode nel settore vitivinicolo, il che potrebbe portare all'immissione sul mercato di vino contraffatto. Tale mancanza di dati minaccia non solo la reputazione dei vini dell'Unione, ma potrebbe anche avere un impatto sull'importo delle accise applicate. Ciò comporta il rischio che siano applicate accise a categorie di vini non etichettate correttamente. È pertanto necessario migliorare il quadro giuridico attuale per la banca dati analitica di dati isotopici, al fine di garantirne l'aggiornamento entro un periodo di tempo determinato e di assicurare in questo modo una migliore protezione contro le frodi nel settore vitivinicolo dell'Unione. Tenuto conto di alcuni problemi di attribuzione in alcuni Stati membri, è altresì necessario chiarire quali parti interessate hanno il diritto di accedere ai campioni e ai fascicoli.
- (6) Per migliorare le procedure che disciplinano le indagini sui casi di presunta frode riguardante una partita di vino, è opportuno rafforzare le norme vigenti. Dovrebbero essere fissati termini alla scadenza dei quali tutti i dati pertinenti disponibili, necessari per verificare se il vino sospetto è conforme alla normativa dell'Unione nel settore vitivinicolo, dovrebbero essere trasmessi all'autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di scarico. È opportuno chiarire ulteriormente il ruolo dei soggetti responsabili delle varie fasi della procedura d'indagine.
- (7) Le serie di dati di misurazione isotopica e tutti i relativi risultati della banca dati analitica di dati isotopici non sono divulgati al pubblico. Ciò è giustificato dalla preoccupazione che la divulgazione di tali informazioni fornirebbe informazioni agli autori di frodi che potrebbero utilizzarle a loro vantaggio. L'uso improprio di tali informazioni danneggerebbe inoltre la reputazione di alcuni vini. Dovrebbe tuttavia essere possibile divulgare al pubblico alcuni dati anonimizzati sui casi di frode mediante la pubblicazione di una relazione annuale contenente i risultati principali dei controlli nel settore vitivinicolo effettuati utilizzando la banca dati. È pertanto opportuno precisare ulteriormente le norme relative all'elaborazione della relazione annuale.
- (8) Sono state riscontrate difficoltà nell'esecuzione delle verifiche e dei controlli sui prodotti vitivinicoli trasportati sfusi, in quanto tali prodotti sono più esposti a pratiche fraudolente rispetto ai prodotti imbottigliati, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere. Pertanto, nei casi in cui l'autorità competente non sia informata in tempo utile, mediante un sistema informatizzato o un sistema d'informazione, dell'arrivo di una partita di prodotti vitivinicoli trasportati sfusi, dovrebbero essere adottate misure per garantire che l'autorità competente del luogo di scarico sia in grado di effettuare i controlli necessari prima che il prodotto lasci i locali del destinatario. Qualora l'autorità competente decida di non effettuare tali controlli, il destinatario dovrebbe essere autorizzato a spedire immediatamente il prodotto dai propri locali.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è così modificato:

(1) l'articolo 27 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'istituzione della banca dati analitica di dati isotopici di cui all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273, gli Stati membri assicurano che i campioni di uve fresche che devono essere analizzati dai laboratori designati degli Stati membri siano prelevati, trattati e trasformati in vino secondo le istruzioni riportate nell'allegato III, parte I, del presente regolamento.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il numero di campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato nell'allegato III, parte II. Nella selezione dei campioni da prelevare occorre tener conto sia della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri elencati nell'allegato III, parte II, sia della proporzione dei vini DOP e IGP per Stato membro o regione. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse particelle in cui sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti.»;

c) è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, che i campioni delle uve coltivate per la produzione di vini DOP o IGP possano essere prelevati dal soggetto che gestisce la DOP o l'IGP. In tal caso, il campionamento è coordinato dai laboratori designati dagli Stati membri secondo le istruzioni riportate nell'allegato III, parte I, sezione A.»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I laboratori trasmettono per via elettronica all'ERC-CWS i dati raccolti, unitamente a una copia del bollettino di analisi, comprendente i risultati e l'interpretazione delle analisi, nonché una copia della scheda segnaletica entro il [31 ottobre] dell'anno successivo alla vendemmia.»;

e) al paragrafo 7, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«l'accesso, senza eccessivi ritardi o spese, di coloro che hanno generato le informazioni contenute nelle pratiche per l'eventuale rettifica di dati inesatti.»;

(2) l'articolo 28 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Comunicazione delle informazioni contenute nella banca dati analitica in caso di presunta non conformità alle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ove necessario a fini scientifici, statistici, di controllo o giudiziari in casi debitamente motivati, le informazioni di cui al paragrafo 1, se rappresentative, possono essere messe a disposizione delle autorità competenti designate dagli Stati membri che ne fanno richiesta, per garantire l'osservanza delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo e degli organi giurisdizionali nazionali. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono richieste e sono trattate come riservate.»;

c) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Nel caso di un controllo in uno Stato membro per il quale sono necessari dati di riferimento provenienti dalla banca dati analitica di dati isotopici relativi al vino prodotto in un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro chiede all'ERC-CWS di contattare il laboratorio designato dello Stato membro in cui il vino oggetto dell'indagine è prodotto, al fine di verificare il sospetto utilizzando tutti i dati pertinenti disponibili. Tale laboratorio designato verifica, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda, se il vino in questione è conforme alla normativa dell'Unione nel settore vitivinicolo. Se tale termine non può essere rispettato per motivi debitamente giustificati, il laboratorio designato informa di conseguenza l'ERC-CWS e l'ERC-CWS:

i) estrae i pertinenti dati di misurazione isotopica di riferimento relativi al vino in questione dalla banca dati analitica di dati isotopici e li trasmette al soggetto richiedente, oppure

- ii) se i pertinenti dati di misurazione isotopica di riferimento non possono essere estratti dalla banca dati analitica di dati isotopici, ma i campioni richiesti sono messi a disposizione, su richiesta, dell'ERC-CWS, fornisce al soggetto richiedente un supporto analitico, compresi i risultati dei pertinenti dati di misurazione isotopica relativi al vino in questione,

entro un mese dal momento in cui risulta chiaro che il termine iniziale non può essere rispettato. In entrambi i casi, i pertinenti dati di misurazione isotopica sono interpretati e trasmessi al più tardi entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui il vino sospetto è stato prodotto.»;

- d) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. L'ERC-CWS pubblica una relazione annuale, in forma anonima, sui principali risultati delle richieste ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 e sulle principali risultanze dei controlli effettuati dagli Stati membri nel loro territorio utilizzando la banca dati analitica di dati isotopici. L'ERC-CWS garantisce che tale relazione non contenga informazioni commercialmente sensibili. Le suddette risultanze sono comunicate all'ERC-CWS entro la fine di marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento e l'ERC-CWS pubblica la relazione entro due mesi.»;

- e) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 32 bis

Controlli sui prodotti vitivinicoli sfusi

Nel caso di importazioni di prodotti vitivinicoli sfusi non coperti da un sistema informatizzato o da un sistema d'informazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273, per consentire i controlli, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato il luogo di scarico può chiedere ai destinatari di partite di prodotti vitivinicoli sfusi di tenere tali partite nel luogo di scarico nei loro locali per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi. I destinatari non spediscono, trasferiscono o manipolano una partita oggetto di campionamento da parte dell'autorità competente durante tale periodo fino a quando non siano informati dell'esito dei controlli.

Su richiesta dei destinatari, l'autorità competente, qualora decida di non effettuare controlli sulla partita in questione, ne autorizza la spedizione prima della fine del periodo di cui al primo comma.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1008 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2021

che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Croazia e di una regione del Portogallo per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nelle popolazioni di bovini, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Lituania e di alcune regioni della Germania, dell'Italia e del Portogallo per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca e della Finlandia per la necrosi ematopoietica infettiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1 (malattie elencate), mentre all'articolo 9 definisce le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. L'articolo 36 di tale regolamento prevede inoltre il riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o loro zone per quanto riguarda talune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).
- (2) Inoltre, l'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 prevede il mantenimento dello status attuale di indenne da malattia di Stati membri o loro zone o compartimenti per alcune malattie elencate che sono state approvate dalla Commissione in conformità, tra l'altro, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽²⁾. L'articolo 84 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/689 ⁽³⁾ integra le norme in merito di cui al regolamento (UE) 2016/429 stabilendo misure transitorie per quanto riguarda alcuni status di indenne da malattia già riconosciuti. In particolare, tale disposizione prevede che gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia riconosciuto prima della data di applicazione di tale regolamento delegato siano considerati come aventi lo status di indenne da malattia riconosciuto per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nelle popolazioni di bovini se il loro status di indenne da brucellosi è stato concesso a norma della direttiva 64/432/CEE.
- (3) La decisione 2003/467/CE ⁽⁴⁾ della Commissione, adottata a norma della direttiva 64/432/CEE, elencava tra l'altro gli Stati membri e le loro regioni ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione ⁽⁵⁾ ha abrogato e sostituito la decisione 2003/467/CE. Tale regolamento di esecuzione dispone, tra l'altro, che gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nelle popolazioni di bovini siano elencati nell'allegato I, parte I, capitolo 1, del medesimo regolamento. La Croazia è stata inserita nell'elenco della decisione 2003/467/CE come Stato membro avente lo status di indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. La Croazia dovrebbe pertanto essere ora elencata nell'allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come Stato membro avente lo status di indenne da malattia per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nelle popolazioni di bovini. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

⁽⁴⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).

- (4) Il Portogallo ha inoltre presentato alla Commissione informazioni che dimostrano che alcune zone di tale Stato membro soddisfano le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689 per ottenere il riconoscimento dello status di indenni da malattia per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nelle popolazioni di bovini. È pertanto opportuno modificare l'allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di includervi tali zone del Portogallo.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dispone inoltre che gli Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) («infezione da BTV») siano elencati nell'allegato VIII, parte I.
- (6) La Lituania, per tutto il suo territorio, e la Germania, l'Italia e il Portogallo, per diverse zone di tali Stati membri, hanno presentato alla Commissione informazioni che dimostrano che sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da BTV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689. L'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da includere l'intero territorio della Lituania, nonché le suddette zone di Germania, Italia e Portogallo.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dispone inoltre che gli Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva (NEI) siano elencati nell'allegato XIII, parte I. L'intero territorio della Danimarca e della Finlandia sono attualmente elencati come indenni da malattia per la NEI nella parte I di tale allegato. Tuttavia, tali Stati membri hanno recentemente notificato alla Commissione focolai di NEI. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, VIII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I, VIII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

1) nell'allegato I, parte I, il capitolo 1 è così modificato:

a) dopo la voce relativa alla Francia e prima della voce relativa all'Italia è inserita la seguente voce relativa alla Croazia:

«Croazia	Intero territorio»;
----------	---------------------

b) la voce relativa al Portogallo è sostituita dal testo seguente:

«Portogallo	Região Algarve: all distritos Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco»;
-------------	---

2) nell'allegato VIII, la parte I è così modificata:

a) la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

«Germania	Bundesland Baden-Württemberg — Landkreis Lörrach — Landkreis Waldshut — Landkreis Konstanz — Landkreis Tuttlingen — Landkreis Sigmaringen — Bodenseekreis — Landkreis Ravensburg — Landkreis Biberach — Alb-Donau-Kreis — Stadtkreis Ulm — Landkreis Göppingen — Landkreis Heidenheim — Ostalbkreis — Landkreis Schwäbisch Hall — Main-Tauber-Kreis — Le seguenti città e comuni del Landkreis Esslingen: Altbach, Altdorf, Baltmannsweiler, Bempflingen, Beuren, Bissingen a.d.Teck, Deizisau, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweyer, Frickenhausen, Großbettlingen, Hochdorf, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Köngen, Kohlberg, Lichtenwald, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Plochingen, Reichenbach a.d. Fils, Unterensingen, Weilheim a.d.Teck, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar), Lenningen — Le seguenti città e comuni del Rems-Murr-Kreis: Alfdorf, Allmersbach im Tal, Althütte, Auenwald, Großerlach, Kaisersbach, Murrhardt, Plüderhausen, Rudersberg, Schorndorf, Sulzbach a.d. Murr, Urbach, Weissach im Tal, Welzheim, Winterbach, Berglen, Remshalden — Le seguenti città e comuni del Hohenlohekreis: Dörzbach, Ingelfingen, Krautheim, Künzelsau, Kupferzell, Muldingen, Neuenstein, Niedernhall, Waldenburg, Weißbach — Le seguenti città e comuni del Neckar-Odenwald-Kreis: Hardheim, Höpfingen, Rosenberg, Ravenstein — Le seguenti città e comuni del Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Auggen, Badenweiler, Feldberg, Friedenweiler, Lenzkirch, Löffingen, Müllheim, Schluchsee, Sulzburg
-----------	---

-
- Le seguenti città e comuni del Schwarzwald-Baar-Kreis: Bad Dürkheim, Blumberg, Bräunlingen, Donaueschingen, Hüfingen, Tuningen, Brigachtal
 - Le seguenti città e comuni del Landkreis Reutlingen: Dettingen a.d. Erms, Eningen unter Achalm, Gomadingen, Grabenstetten, Grafenberg, Hayingen, Hülben, Mehrstetten, Metzinger, Münsingen, Pfronstetten, Pfullingen, Riederich, Trochtelfingen, Bad Urach, Zwiefalten, Gutsbez. Münsingen, Römerstein, Engstingen, Hohenstein, Sonnenbühl, Lichtenstein, Sankt Johann
 - Le seguenti città e comuni del Landkreis Zollernalbkreis: Bitz, Burladingen, Hausen am Tann, Jungingen, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Straßberg, Winterlingen, Albstadt
- Bundesland Bayern
- Bundesland Berlin
- Bundesland Brandenburg
- Bundesland Bremen
- Bundesland Hamburg
- Bundesland Hessen:
- I seguenti comuni del Lahn-Dill-Kreis: Dietzhölztal, Eschenburg, Siegbach, Mittenaar, Hohenahr, Bischoffen, Lahnu
 - I seguenti comuni del Landkreis Gießen: Stadt Allendorf, Biebental, Buseck, Fernwald, Gießen, Grünberg, Heuchelheim, Hungen, Laubach, Lich, Linden, Lollar, Pohlheim, Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg, Wettenberg
 - I seguenti comuni del Main-Kinzig-Kreis: Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Biebergemünd, Birstein, Brachtal, Bruchköbel, Erlensee, Flörsbachtal, Freigericht, Gelnhausen, Gründau, Gutsbezirk Spessart, Hammersbach, Hasselroth, Jossgrund, Langenselbold, Linsengericht, Neuberg, Nidderau, Rodenbach, Ronneburg, Schöneck, Schlüchtern, Sinnatal, Steinau an der Straße, Wächtersbach
 - I seguenti comuni del Wetteraukreis: Altenstadt, Bad Nauheim, Büdingen, Echzell, Florstadt, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Münzenberg, Nidda, Niddatal, Ortenberg, Ranstadt, Reichelsheim, Rockenberg, Wölfersheim, Wöllstadt
 - Landkreis Hersfeld-Rotenburg
 - Landkreis Kassel
 - Landkreis Fulda
 - Landkreis Waldeck-Frankenberg
 - Schwalm-Eder-Kreis
 - Stadt Kassel
 - Vogelsbergkreis
 - Werra-Meißner-Kreis
 - Landkreis Marburg Biedenkopf
- Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
- Bundesland Niedersachsen
- Bundesland Nordrhein-Westfalen:
- Landkreis Borken,
 - Landkreis Coesfeld,
 - Ennepe-Ruhr-Kreis
 - Landkreis Gütersloh,
 - Stadt Hagen
 - Landkreis Herford,
 - Hochsauerlandkreis
 - Landkreis Höxter,
 - Le seguenti città e comuni del Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze
-

	<ul style="list-style-type: none"> — Landkreis Lippe, — Märkischer Kreis — I seguenti comuni del Landkreis Mettmann: Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath — Landkreis Minden-Lübbecke, — I seguenti comuni dell'Oberbergischen Kreis: Bergneustadt, Radevormwald — Landkreis Olpe — Landkreis Paderborn, — Landkreis Recklinghausen, — I seguenti comuni del Landkreis Siegen-Wittgenstein: Netphen, Kreuztal, Hilchenbach, Erndtebrüch, Bad Laasphe, Bad Berleburg — Landkreis Soest, — Landkreis Steinfurt, — Landkreis Unna, — Landkreis Warendorf, — Landkreis Wesel, — Stadt Bielefeld, — Stadt Bochum, — Stadt Bottrop, — Stadt Dortmund, — Stadt Duisburg, — Stadt Essen, — Stadt Gelsenkirchen, — Stadt Hamm, — Stadt Herne, — Stadt Mülheim an der Ruhr, — Stadt Münster (Westfalen), — Stadt Oberhausen <p>Bundesland Sachsen</p> <p>Bundesland Sachsen-Anhalt</p> <p>Bundesland Schleswig-Holstein</p> <p>Bundesland Thüringen»;</p>
--	--

b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Italia	Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Regione Valle d'Aosta Regione Friuli - Venezia Giulia»;
---------	--

c) dopo la voce relativa alla Lettonia e prima della voce relativa all'Ungheria è inserita la seguente voce relativa alla Lituania:

«Lituania	Intero territorio»;
-----------	---------------------

d) dopo la voce relativa alla Polonia e prima della voce relativa alla Slovenia è inserita la seguente voce relativa al Portogallo:

«Portogallo	Intero territorio, ad eccezione della Região Algarve»;
-------------	--

3) nell'allegato XIII, la parte I è così modificata:

a) la voce relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:

«Danimarca	Intero territorio ad eccezione del bacino idrografico di Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenberg Å e Århus Å»;
------------	--

b) la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:

«Finlandia	Intero territorio, eccetto: <ul style="list-style-type: none">— il compartimento costiero di Ii, Kuivaniemi,— il compartimento costiero costituito dalle parti dei comuni di Föglö, Lumparland, Lemland, Vårdö che si trovano all'interno di una circonferenza del raggio di 11,466 km con il centro sulle seguenti coordinate: Lat 60,013565060°, Lon 20,317617393°— i bacini idrografici: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zona di Saarijärvi e 4.41 zona di Pielinen».
------------	--

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2021/1009 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2021

recante modifica della decisione 2013/233/PESC, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC ⁽¹⁾, che ha istituito la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).
- (2) Il 19 gennaio 2020, in occasione della conferenza di Berlino sulla Libia, è stato adottato un elenco di conclusioni e istituito un quadro per la loro attuazione mediante il «processo di Berlino» al fine di sostenere il piano in tre punti presentato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) da Ghassan Salamé, rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU, con l'unico obiettivo di assistere l'ONU nell'unificazione della comunità internazionale a favore di una soluzione pacifica della crisi libica.
- (3) Il 12 febbraio 2020, nella risoluzione 2510 (2020) il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha accolto con favore la conferenza di Berlino sulla Libia e ne ha avallato le conclusioni, rilevando che rappresentano un elemento importante per una soluzione globale della situazione in Libia.
- (4) Il 29 giugno 2020, nelle circostanze dovute alla pandemia di COVID-19, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/903 ⁽²⁾, che ha prorogato il mandato dell'EUBAM Libia fino al 30 giugno 2021.
- (5) Nell'ambito della revisione strategica dell'EUBAM Libia, il 2 marzo 2021 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che la missione dovrebbe essere prorogata di due anni, fino al 30 giugno 2023. Il 30 marzo 2021 il CPS ha altresì convenuto di aggiungere al mandato della missione, nell'ambito dei suoi principali settori di intervento (gestione delle frontiere, applicazione della legge e giustizia penale), un secondo obiettivo strategico volto a sostenere gli sforzi guidati dall'ONU per la pace in Libia come parte del processo di Berlino e che qualsiasi eventuale sostegno futuro attraverso la missione dovrà essere deciso in una fase successiva, sulla base di un'analisi strategica specifica presentata dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), qualora l'ONU o le autorità libiche presentino una richiesta formale.
- (6) Il 16 aprile 2021, nella risoluzione 2571 (2021), il Consiglio di sicurezza dell'ONU invitato tutte le parti ad attuare pienamente l'accordo di cessate il fuoco del 23 ottobre 2020 e ha esortato gli Stati membri dell'ONU a rispettare e sostenere la piena attuazione dell'accordo, anche mediante il ritiro senza ulteriori ritardi di tutte le forze straniere e dei mercenari dalla Libia. Ha invitato inoltre il governo libico a migliorare l'attuazione dell'embargo sulle armi, compreso a tutti i punti di ingresso, non appena ne eserciti il controllo, nonché tutti gli Stati membri dell'ONU a cooperare in tal senso.
- (7) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/233/PESC.

⁽¹⁾ Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/903 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione 2013/233/PESC relativa alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 32).

- (8) L'EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/233/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivi

1. L'EUBAM Libia presta assistenza alle autorità libiche nella creazione di strutture statali di sicurezza in Libia, in particolare nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e della giustizia penale, al fine di contribuire agli sforzi volti a smantellare le reti della criminalità organizzata coinvolte segnatamente nel traffico di migranti, nella tratta di esseri umani e nel terrorismo in Libia e nella regione del Mediterraneo centrale.
 2. L'EUBAM Libia sostiene gli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per la pace in Libia nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e della giustizia penale.»
- 2) l'articolo 3 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'EUBAM Libia:»;
 - b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Qualora le Nazioni Unite o le autorità libiche presentino una richiesta formale, il Consiglio decide, sulla base di un'analisi strategica specifica presentata dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in merito al sostegno che l'EUBAM Libia deve fornire per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2.»;
- 3) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023 è di EUR 84 850 000.»;
- 4) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa si applica fino al 30 giugno 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. LEÃO

DECISIONE (PESC) 2021/1010 DEL CONSIGLIO**del 21 giugno 2021****che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il Consiglio non riconosce e continua a condannare l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e rimarrà impegnato ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento.
- (3) In base a un riesame della decisione 2014/386/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 23 giugno 2022.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2014/386/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).

DECISIONE (PESC) 2021/1011 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2021
che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2274 ⁽¹⁾ che nomina il sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sahel.
- (2) Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/906 ⁽²⁾ che proroga il mandato del sig. LOSADA FERNÁNDEZ quale RSUE per il Sahel. Tale decisione è stata modificata da ultimo dalla decisione (PESC) 2021/283 del Consiglio ⁽³⁾. Il mandato dell'RSUE scadrà il 30 giugno 2021.
- (3) È opportuno che sia nominato un nuovo RSUE per il Sahel per un periodo di 14 mesi.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

1. La sig.ra Emanuela Del Re è nominata rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (RSUE) per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE sia prorogato o termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2. Ai fini del mandato dell'RSUE, per Sahel si intende l'area che costituisce il principale ambito geografico della strategia integrata dell'Unione europea nel Sahel («strategia») adottata mediante le conclusioni del Consiglio del 16 aprile 2021, vale a dire il Burkina Faso, il Ciad, il Mali, la Mauritania e il Niger. L'RSUE avvia inoltre un dialogo, se del caso, con i paesi del bacino del lago Ciad e con altri paesi ed entità regionali o internazionali oltre il Sahel, fra cui il Maghreb, l'Africa occidentale e il Golfo di Guinea.

Articolo 2

Obiettivi politici

1. Sulla base degli obiettivi politici della strategia di contribuire attivamente e in via prioritaria agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una pace duratura, la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo sostenibile nella regione. Inoltre, l'RSUE punta a rafforzare la qualità, l'impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Sahel.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/2274 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 44)

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 22).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2021/283 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 47).

2. L'RSUE contribuisce a sviluppare e attuare gli sforzi dell'Unione nella regione in modo integrato, anche negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, nonché a coordinare tutti i pertinenti strumenti e portatori di interesse per le azioni dell'Unione. L'RSUE contribuisce a intensificare l'impegno dell'Unione in termini di dialogo e coordinamento nell'ambito dei meccanismi nazionali, regionali e internazionali, in particolare il partenariato per la sicurezza e la stabilità nel Sahel (P3S), la *Sahel Alliance* e la coalizione per il Sahel in quanto quadro di dialogo politico e strategico con il Sahel.

3. L'azione dell'RSUE è condotta in stretto coordinamento e cooperazione con il servizio europeo per l'azione esterna, le delegazioni dell'Unione, la Commissione, gli Stati membri e altri pertinenti portatori di interesse. Particolare attenzione è riservata al rafforzamento e all'approfondimento del partenariato con il G5 Sahel e al contributo alla riflessione internazionale su un finanziamento permanente e prevedibile a sostegno della forza congiunta del G5 Sahel.

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici nel Sahel, l'RSUE ha il mandato di:
 - a) contribuire attivamente all'attuazione della strategia nonché coordinare e sviluppare ulteriormente l'approccio integrato dell'Unione alle crisi nella regione, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza e l'efficienza globali delle attività dell'Unione nel Sahel;
 - b) avviare un dialogo, anche attraverso la diplomazia navetta, con tutti i pertinenti portatori di interesse nella regione, i governi, le organizzazioni regionali, in particolare il G5 Sahel e la sua forza congiunta, i firmatari dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali scaturito dal processo di Algeri («accordo di pace del Mali»), le organizzazioni internazionali, la società civile e le diaspore, nonché con i paesi del Maghreb, del Golfo di Guinea e del bacino del lago Ciad, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nel Sahel. Insieme al G5 Sahel, particolare attenzione è riservata, tra l'altro, alla promozione del rispetto dei diritti umani e agli elementi non militari della sua forza congiunta, come la componente di polizia;
 - c) rappresentare e promuovere gli interessi e la visibilità dell'Unione nei pertinenti consessi regionali e internazionali nonché attraverso la partecipazione al *Comité de Suivi* dell'accordo di pace del Mali e ad altri processi nazionali rilevanti ai fini della stabilità della regione;
 - d) facilitare un'azione dell'Unione pienamente coordinata e globale nella regione avvalendosi di tutti gli strumenti pertinenti, compresi lo strumento europeo per la pace, la cooperazione allo sviluppo, le attività degli Stati membri e il sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti, attraverso la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali), la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali), la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger), nonché avvalendosi degli sforzi di stabilizzazione nell'ambito della coalizione per il Sahel, in particolare il P3S e la *Sahel Alliance* e i rispettivi segretariati;
 - e) mantenere una stretta cooperazione con le Nazioni Unite (ONU), in particolare con il rappresentante speciale del segretario generale per l'Africa occidentale e il Sahel, il coordinatore speciale per lo sviluppo nel Sahel, il rappresentante speciale del segretario generale e il capo della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA), l'Unione Africana, in particolare l'alto rappresentante dell'Unione Africana per il Mali e il Sahel, il G5 Sahel, in particolare la presidenza del G5 e il suo segretario esecutivo, l'alto rappresentante della coalizione per il Sahel, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, la Commissione del bacino del lago Ciad; l'Autorità Liptako-Gourma; e con gli altri primari portatori di interesse nazionali, regionali e internazionali, inclusi altri inviati speciali per il Sahel, nonché con le autorità pertinenti nel Maghreb, nel Corno d'Africa, nel Golfo di Guinea e nella zona del Medio Oriente;
 - f) seguire da vicino e analizzare l'impatto delle cause profonde dell'instabilità e le tendenze a lungo termine nella regione, compresi i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, la pastorizia, l'accesso alle risorse naturali, in particolare la terra e l'acqua, e riferire al riguardo, nonché promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali e la cooperazione su di esse al fine di rafforzare la stabilità, e sostenere gli sforzi volti a limitare la diffusione dell'instabilità prestando particolare attenzione alle regioni più vulnerabili in termini di sicurezza, in particolare la regione Liptako-Gourma e la regione del lago Ciad;

- g) seguire da vicino le altre dimensioni regionali e transfrontaliere delle sfide che la regione si trova ad affrontare, tra cui le pandemie, il terrorismo, la radicalizzazione, la criminalità organizzata, le minacce informatiche, il contrabbando di armi, il traffico e la tratta degli esseri umani, il traffico di stupefacenti, l'insicurezza marittima, i flussi di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari illeciti;
- h) seguire da vicino le conseguenze umanitarie, politiche, di sicurezza e sviluppo dei flussi su larga scala di rifugiati e migratori, compresi gli sfollati interni. Su richiesta, impegnarsi in dialoghi sulle migrazioni con i pertinenti portatori di interesse e contribuire più in generale alla politica dell'Unione in materia migratoria e di rifugiati con riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di continuare a promuovere una proficua cooperazione in materia di migrazione sulla base dei partenariati costruttivi istituiti negli ultimi anni;
- i) in stretta cooperazione con il coordinatore antiterrorismo dell'UE, contribuire all'ulteriore attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE e delle pertinenti conclusioni del Consiglio per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento. Mantenere contatti politici regolari ad alto livello con i paesi della regione interessati da terrorismo e criminalità organizzata internazionale e assicurare il ruolo chiave dell'Unione negli sforzi volti a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale e le loro cause profonde. Ciò include gli sforzi dell'Unione tesi ad aumentare il suo sostegno alla capacità regionale del settore della sicurezza mediante la regionalizzazione delle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e il sostegno attivo allo sviluppo di capacità regionali, in particolare la forza congiunta del G5 Sahel, il suo coordinamento con attori internazionali come la MINUSMA e la sua relazione con la popolazione locale, in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2359 (2017) e 2391 (2017);
- j) seguire da vicino le conseguenze politiche, di sicurezza e sviluppo delle crisi umanitarie nella regione;
- k) contribuire, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, all'attuazione nella regione della politica dell'Unione in materia di diritti umani, in linea con il piano d'azione dell'Unione per i diritti umani e la democrazia, gli orientamenti dell'Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come all'attuazione della politica dell'Unione in materia di donne, pace e sicurezza, in linea con il piano d'azione dell'Unione per le donne, la pace e la sicurezza per il periodo 2019-2024; promuovere l'inclusività e la parità di genere nel processo di costruzione dello Stato, in linea con l'UNSCR 1325 (2000) e le successive risoluzioni sulle donne, la pace e la sicurezza, tra cui l'UNSCR 2242 (2015), e sostenere l'attuazione dell'UNSCR 2250 (2015) sui giovani, la pace e la sicurezza;
- l) continuare a prestare particolare attenzione al settore della giustizia nel suo complesso e ai meccanismi di responsabilità volti a combattere l'impunità e a ripristinare la fiducia della popolazione nel suo sistema giudiziario. Il contributo dell'RSUE include il monitoraggio periodico e la relazione sugli sviluppi nonché la formulazione di raccomandazioni a tale riguardo e il mantenimento di contatti regolari con le autorità pertinenti nella regione, l'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, l'ufficio dell'alto commissario per i diritti umani e il dialogo con i difensori dei diritti umani e gli osservatori nella regione;
- m) attraverso contatti frequenti nella regione, anche con gli attori locali, aumentare la conoscenza delle aspettative e dei contesti locali da parte l'Unione. Sulla base di una continua analisi approfondita della situazione, facilitare la riflessione e contribuire alla risposta tempestiva e alla visione strategica e a lungo termine dell'Unione nel Sahel;
- n) vigilare e riferire sul rispetto delle pertinenti UNSCR, in particolare le UNSCR 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2227 (2015), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2359 (2017), 2391 (2017), 2423 (2018), 2432 (2018), 2480 (2019), 2484 (2019), 2531 (2020), e 2541 (2020).

2. Ai fini dell'espletamento del mandato dell'RSUE, l'RSUE tra l'altro:

- a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell'Unione nei consessi regionali e internazionali al fine di promuovere in modo proattivo un'azione basata sul partenariato e la reciproca assunzione di responsabilità e consolidare l'approccio integrato dell'Unione al Sahel;
- b) concorre a mantenere una visione globale di tutte le attività dell'Unione e collabora strettamente con le pertinenti delegazioni dell'Unione e degli Stati membri.

*Articolo 4***Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE coopera e lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi competenti servizi.

*Articolo 5***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2022 è pari a 1 588 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti servizi del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽⁴⁾.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e che contempli un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito di relazioni periodiche sui progressi compiuti e di una relazione completa finale sull'esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE fornisce periodicamente all'AR e al CPS relazioni orali e scritte. Se necessario, l'RSUE riferisce anche a gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». In conformità dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

⁽⁴⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

*Articolo 12***Coordinamento**

1. Nell'ambito della strategia, l'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le delegazioni dell'Unione e le missioni degli Stati membri nella regione.

2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i competenti capimissione degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell'Unione e i capi delle missioni della PSDC. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale ai capi delle missioni EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali e al comandante della missione EUTM Mali. Se necessario, l'RSUE, il comandante della missione EUTM Mali e il comandante dell'operazione civile si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 13***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Sahel e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2022.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

DECISIONE (PESC) 2021/1012 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2021
che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC ⁽¹⁾ che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa.
- (2) Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/905 ⁽²⁾ che proroga il mandato del sig. RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa. Tale decisione è stata modificata da ultimo con decisione (PESC) 2021/352 del Consiglio ⁽³⁾. Il mandato del sig. RONDOS scadrà il 30 giugno 2021.
- (3) È opportuno che sia nominato un nuovo RSUE per il Corno d'Africa per un periodo iniziale di 14 mesi.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

1. La sig.ra Annette WEBER è nominato/a rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE sia prorogato o termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2. Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende l'area che costituisce l'obiettivo principale della strategia dell'Unione europea nel Corno d'Africa («strategia»), adottata mediante le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2021, vale a dire Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Uganda. L'RSUE avvia inoltre un dialogo, se del caso, con i paesi del Mar Rosso, del bacino del Nilo e altri nonché con le pertinenti entità regionali o internazionali presenti sul territorio del Corno d'Africa e al di fuori di esso, comprese la penisola del Golfo e l'Africa settentrionale.

Articolo 2

Obiettivi politici

1. Sulla base degli obiettivi politici della strategia, il mandato dell'RSUE deve consistere nel contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una coesistenza pacifica e una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo all'interno e tra i paesi della regione. Inoltre, l'RSUE punta a rafforzare la qualità, l'intensità, l'impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Corno d'Africa.

⁽¹⁾ Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/905 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2021/352 del Consiglio del 25 febbraio 2021 recante modifica della decisione (PESC) 2018/905 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 187).

2. L'RSUE contribuisce allo sviluppo e all'attuazione degli sforzi dell'Unione nella regione in un approccio integrato, anche negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, coordinando tutti i pertinenti strumenti e portatori di interesse per le azioni dell'Unione. L'impegno dell'RSUE è perseguito in stretta cooperazione e coordinamento con i capi delegazione dell'Unione interessati, il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la Commissione, gli Stati membri e altri pertinenti soggetti e portatori di interesse nell'Unione. L'RSUE rafforza l'influenza dell'Unione nella regione e garantisce la coerenza dell'approccio dell'Unione a livello regionale.

3. L'RSUE concorre all'impegno dell'Unione volto ad approfondire le sue relazioni e il suo partenariato strategici con la regione del Corno d'Africa e i suoi paesi, con l'obiettivo di sostenere la pace e la sicurezza, la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, la parità di genere, i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario (DIU), lo sviluppo sostenibile, la crescita economica, l'azione per il clima e la cooperazione regionale.

4. Gli obiettivi politici generali ai quali l'RSUE contribuisce includono, tra l'altro:

- a) la stabilizzazione del Corno d'Africa, con particolare riguardo alle dinamiche regionali più ampie, anche a livello nazionale, laddove sia rilevante per la stabilità della regione;
- b) le transizioni politiche, ad esempio in Etiopia e Sudan, i processi di consolidamento della pace e dello Stato in Somalia e nel Sud Sudan, come anche la prevenzione e l'allarme rapido dei potenziali conflitti tra i paesi della regione o all'interno degli stessi, comprese le controversie transfrontaliere, e il contributo alla loro mediazione e risoluzione;
- c) la cooperazione regionale nei settori della politica, della sicurezza e dell'economica sostenibile come pure l'azione congiunta multilaterale, in particolare con le Nazioni Unite (ONU), con l'Unione africana (UA) e con l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);
- d) una soluzione negoziata sulla Grande diga del rinascimento etiope e sulla promozione della cooperazione transfrontaliera nell'intero bacino del Nilo;
- e) la sicurezza, la stabilità e la cooperazione intorno al Mar Rosso.

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici relativi al Corno d'Africa, l'RSUE ha il mandato di:

- a) contribuire attivamente all'attuazione della strategia e rafforzare la coerenza e l'efficacia complessive delle attività dell'Unione al fine di approfondire e rafforzare ulteriormente le relazioni e il partenariato dell'Unione con il Corno d'Africa, i suoi paesi e le sue organizzazioni;
- b) avviare un dialogo con tutti i pertinenti portatori di interesse della regione, gli attori governativi e non governativi nazionali, le autorità regionali, le organizzazioni internazionali e regionali, la società civile, i giovani, il settore privato e le diaspore, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nella regione. In tale contesto, l'RSUE si reca periodicamente in tutti i paesi della regione;
- c) avviare un dialogo con i pertinenti attori al di fuori della regione allo scopo di affrontare questioni più ampie di stabilità regionale, anche riguardo alla Grande diga del rinascimento etiope, al Mar Rosso, all'Oceano Indiano occidentale e al finanziamento della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) nonché alle successive iniziative in materia di sicurezza guidate dall'UA. I contatti prevedono un dialogo bilaterale con, a seconda dei casi, gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i paesi del Golfo e l'Egitto, contatti regionali con il Consiglio di cooperazione del Golfo, il Consiglio degli Stati arabi e africani che si affacciano sul Mar Rosso e il Golfo di Aden e altri pertinenti attori internazionali;
- d) rappresentare e promuovere gli interessi e la visibilità dell'Unione nei pertinenti consessi regionali e internazionali;
- e) incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e di sicurezza efficace e un'integrazione economica sostenibile nella regione mediante il partenariato dell'Unione con l'UA e le organizzazioni regionali, in particolare l'IGAD. L'RSUE avvia/orienta, sostiene e promuove meccanismi di risoluzione dei conflitti, in particolare quelli di titolarità dell'Africa, ma anche del Medio Oriente/dell'Africa settentrionale, al fine di agevolare sistemi efficaci di prevenzione, allentamento delle tensioni e risoluzione pacifica delle controversie e di facilitare la riconciliazione incoraggiando il dialogo, la negoziazione e la mediazione;

- f) seguire gli sviluppi politici e in materia di sicurezza nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell'Unione rivolte alla regione, al fine di fornire consulenza e formulare proposte concrete di azione, anche in relazione all'Eritrea, all'Etiopia, alla Somalia, al Sudan, al Sud Sudan, alla controversia sui confini tra Sudan ed Etiopia, alle tensioni tra Somalia e Kenya, al ruolo regionale del Kenya, alla disputa sul Nilo, alla sicurezza nel Mar Rosso, alla promozione dell'integrazione regionale e ad altre questioni che destano preoccupazione nella regione e che incidono sulla sicurezza, sulla stabilità e sullo sviluppo pacifico e inclusivo della stessa. L'RSUE contribuisce inoltre alla risposta tempestiva dell'Unione e alla visione strategica e a lungo termine dell'Unione nel Corno d'Africa;
- g) continuare a mobilitare il sostegno regionale e internazionale a favore delle transizioni politiche, ad esempio in Etiopia e in Sudan, in stretta cooperazione con i capi delle delegazioni dell'Unione e le missioni degli Stati membri. L'RSUE contribuisce a sostenere gli sforzi di pace e riconciliazione a livello nazionale sulla base di un dialogo inclusivo e trasparente. L'RSUE prosegue gli sforzi intesi ad affrontare le conseguenze regionali delle molteplici crisi che interessano l'Etiopia, compresa la regione del Tigray, in particolare incoraggiando una soluzione pacifica delle tensioni ai confini con il Sudan. Per quanto riguarda il Sudan, l'azione dell'RSUE si concentra anche sul sostegno all'attuazione dell'accordo di pace di Juba nonché ai negoziati e all'attuazione degli accordi successivi;
- h) continuare a incoraggiare un maggiore sostegno da parte dei portatori di interesse regionali e internazionali ai processi critici di consolidamento della pace e dello Stato in Somalia e nel Sud Sudan. Al fine di integrare gli sforzi compiuti dal capo della delegazione dell'Unione e dagli Stati membri, l'RSUE sostiene l'impegno dell'Unione a favore del consolidamento dello Stato in Somalia, compreso lo sviluppo del settore della sicurezza. A tale riguardo, l'RSUE alimenta le riflessioni relative all'uso dello strumento europeo per la pace e alle missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nella regione. Per quanto concerne il Sud Sudan, l'RSUE continua, in stretta cooperazione con il capo della delegazione dell'Unione, a collaborare da vicino con l'ONU, l'IGAD, l'UA e altri partner internazionali pertinenti al fine di sostenere la loro azione a favore degli sforzi di pace e della stabilizzazione generale del paese;
- i) dialogare con l'Eritrea, insistendo su un'agenda costruttiva a livello regionale, compreso il ritiro delle truppe eritree dall'Etiopia;
- j) continuare a rappresentare l'Unione in qualità di osservatore nell'ambito dei colloqui condotti dall'UA sulla Grande diga del rinascimento etiope. Operando in stretto coordinamento con i capi delle delegazioni dell'Unione e le missioni degli Stati membri in Egitto, Sudan ed Etiopia, l'RSUE aiuta a sostenere il dialogo e la cooperazione tra le parti, creando un clima di fiducia e sviluppando misure intese a rafforzare la fiducia che potrebbero contribuire a incentivare la risoluzione della controversia sulla Grande diga del rinascimento etiope. Più in generale, l'RSUE contribuisce agli sforzi dell'Unione volti a intensificare l'impegno nell'ambito della diplomazia dell'acqua nell'intero bacino del Nilo;
- k) incoraggiare la cooperazione, il dialogo e la risoluzione pacifica delle controversie intorno al Mar Rosso e instaurare relazioni privilegiate con iniziative a titolarità regionale. In stretto coordinamento con le delegazioni dell'Unione e le missioni degli Stati membri nella regione, l'RSUE contribuisce a sviluppare un approccio integrato alla più ampia regione del Mar Rosso e a costruire un'agenda inclusiva di cooperazione sul Mar Rosso coinvolgendo i pertinenti attori regionali e internazionali;
- l) seguire da vicino le sfide transfrontaliere che interessano il Corno d'Africa e promuovere la cooperazione per affrontarle, in particolare per quanto riguarda la radicalizzazione e il terrorismo, la sicurezza marittima e la pirateria, le controversie sui confini, tutte le forme di traffico, compresa la tratta di esseri umani, i flussi finanziari illeciti nonché le conseguenze delle crisi umanitarie sul piano politico e della sicurezza;
- m) promuovere l'accesso umanitario e il rispetto del DIU e la protezione dei civili;
- n) contribuire, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, alla promozione dei diritti umani attraverso l'attuazione della decisione 2011/168/PESC del Consiglio (*) e della politica dell'Unione in materia di diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come della politica dell'Unione in relazione alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1325 (2000) e le successive risoluzioni su donne, pace e sicurezza e la UNSCR 2250 (2015) sui giovani, la pace e la sicurezza. Ciò comprende scambi con la Corte penale internazionale, l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani e i difensori dei diritti umani;
- o) contribuire ad affrontare il crescente impatto dei cambiamenti climatici sulla pace e la sicurezza, anche facendo in modo che nelle attività di prevenzione e consolidamento della pace si tenga conto dei rischi per la sicurezza connessi al clima e all'ambiente.

(*) Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).

2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE tra l'altro:
 - a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell'Unione nei consessi regionali e internazionali, al fine di promuovere in modo proattivo un'azione fondata sul partenariato e la responsabilità reciproca e consolidare l'approccio integrato dell'Unione in relazione al Corno d'Africa;
 - b) concorre a mantenere una visione globale di tutte le attività dell'Unione, opera in stretta cooperazione e coordinamento con le pertinenti delegazioni dell'Unione e con gli Stati membri.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE coopera e lavora in stretto coordinamento con il SEAE i suoi competenti servizi.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2022 è pari a 2 750 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza ritardo il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti servizi del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ^(*).

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e comprendente un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni periodiche sui progressi compiuti e della relazione esauriente sull'esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente, oralmente e per iscritto, all'AR e al CPS. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ad altri gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». In conformità con l'articolo 36 del trattato l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

^(*) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

*Articolo 12***Coordinamento**

1. Nell'ambito della strategia, l'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercano contatti con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle del SEAE, delle delegazioni dell'Unione e della Commissione, e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i competenti capimissione degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell'Unione e i capi delle missioni e delle operazioni della PSDC. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione EUTM Somalia e al capo della missione EUCAP Somalia. Se necessario, l'RSUE, i comandanti delle operazioni dell'UE e il comandante dell'operazione civile si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 13***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Corno d'Africa e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2022.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

DECISIONE (PESC) 2021/1013 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2021
che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/598 ⁽¹⁾ che nomina il sig. Peter BURIAN rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale.
- (2) Il 25 giugno 2018, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/904 ⁽²⁾ che estende il mandato del sig. BURIAN rappresentante speciale per l'Asia centrale. Tale decisione è stata modificata da ultimo dalla decisione (PESC) 2021/282 del Consiglio ⁽³⁾. Il mandato dell'RSUE scadrà il 30 giugno 2021
- (3) È opportuno nominare un nuovo RSUE per l'Asia centrale per un periodo di 20 mesi.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

La sig.ra Terhi HAKALA è nominata rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2023. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE sia prorogato o termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:

- a) promuovere buone e strette relazioni tra l'Unione e i paesi dell'Asia centrale in base a valori e interessi comuni, come previsto nei pertinenti accordi;
- b) contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi nella regione;
- c) contribuire a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto, la buona governance e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;
- d) affrontare le minacce principali e, particolarmente, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l'Unione;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/598 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 25).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/904 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 12).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2021/282 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/904 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 45).

- e) potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner e organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite (ONU).

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
 - a) promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell'Unione nella regione;
 - b) contribuire al processo di attuazione della strategia dell'Unione per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, integrato dalle pertinenti conclusioni del Consiglio e da successive relazioni sui progressi compiuti relativi all'attuazione della strategia dell'Unione per l'Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;
 - c) assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell'Asia centrale;
 - d) seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;
 - e) incoraggiare il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;
 - f) sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;
 - g) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani nella regione in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;
 - h) contribuire, in stretta cooperazione con l'ONU e l'OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti;
 - i) contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune legati alla sicurezza energetica, alla sicurezza delle frontiere, alla lotta contro le forme gravi di criminalità comprese la droga e la tratta di esseri umani, e alla gestione delle risorse idriche, all'ambiente e ai cambiamenti climatici per quanto riguarda l'Asia centrale;
 - j) promuovere la sicurezza regionale in Asia centrale nel contesto della riduzione della presenza internazionale in Afghanistan.
2. L'RSUE sostiene l'operato dell'AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE coopera e lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti.

*Articolo 5***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2023 è pari a 1 885 000EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE o presso le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (*).

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

(*) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e che includa un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni periodiche sui progressi compiuti e della relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». L'RSUE può essere associato nel fornire informazioni al Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cerca di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle del competente ufficio geografico del SEAE e con la Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i pertinenti capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per l'Asia centrale e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2022.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

DECISIONE (PESC) 2021/1014 DEL CONSIGLIO**del 21 giugno 2021****che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 ⁽¹⁾ concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- (2) Il 16 aprile 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2571 (2021). L'UNSC ha ricordato la risoluzione 2174 (2014) nella quale stabiliva che le misure di cui alla risoluzione 1970 (2011) si applicano anche alle persone e alle entità che intraprendono o sostengono atti diversi da quelli specificati nella risoluzione 1970 (2011) dell'UNSC che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica. Ha altresì sottolineato che tra tali atti può essere annoverato anche l'atto di ostacolare o pregiudicare le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico.
- (3) Sulla scorta di una valutazione della situazione in Libia, anche in relazione alle elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico, il Consiglio ritiene necessario chiarire che i criteri per imporre misure restrittive riguardano anche le persone fisiche o giuridiche e le entità che ostacolano o pregiudicano tali elezioni.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

- 1) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche:
 - i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;
 - ii) tramite attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un'installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;
 - iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
 - iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della *Libyan National Oil Company*, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
 - v) tramite violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 della presente decisione;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

- vi) ostacolando o pregiudicando le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;
 - vii) tramite l'azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco;»;
- 2) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche:
 - i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;
 - ii) tramite attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un'installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;
 - iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
 - iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della *Libyan National Oil Company*, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
 - v) tramite violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 della presente decisione;
 - vi) ostacolando o pregiudicando le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;
 - vii) tramite l'azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021.

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1015 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio, apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali, apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi, apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all'alimentazione elettrica, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi, apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, ferri da stiro, cucine, fornelli, forni ed apparecchi simili, apparecchi elettrici a vapore per tessuti, dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando, coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili simili e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il materiale elettrico conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all'articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell'allegato I della stessa.
- (2) Con il mandato M/511, dell'8 novembre 2012, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) la stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché la redazione, la revisione e il completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE. Gli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell'allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, a Cenelec e a ETSI.
- (3) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno elaborato una norma armonizzata e le relative modifiche, EN 60335-2-24:2010, EN 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 e EN 60335-2-24:2010/A11:2020, per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio.
- (4) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 61010-2-010:2014 e EN 61293:1994, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione ⁽³⁾. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN IEC 61010-2-010:2020 per gli apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali e EN IEC 61293:2020 per le apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all'alimentazione elettrica.

⁽¹⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GUL 96 del 29.3.2014, pag. 357).

⁽³⁾ Comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4).

- (5) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno modificato le norme armonizzate EN 60335-2-17:2013 per coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili simili e EN 60335-2-85:2003 per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti, i cui riferimenti sono inseriti nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione (*). Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative EN 60335-2-17:2013/A1:2020 e EN 60335-2-85:2003/A2:2020. CEN e Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02: EN 60335-2-27:2013 per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi; EN 60335-2-30:2009 per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali; e EN 60335-2-6:2015 per cucine, fornelli, forni ed apparecchi simili. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative seguenti: EN 60335-2-27:2013/A1:2020 e EN 60335-2-27:2013/A2:2020; EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e EN 60335-2-30:2009/A1:2020; e EN 60335-2-6:2015/A11:2020 e EN 60335-2-6:2015/A1:2020.
- (6) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno inoltre rivisto la norma armonizzata EN 61010-2-081:2015 per gli apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi e hanno modificato la norma armonizzata EN 60335-2-3:2016 per i ferri da stiro. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, della norma armonizzata EN 61010-2-081:2020 e della norma armonizzata modificativa EN 60335-2-3:2016/A1:2020.
- (7) Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/511 delle norme armonizzate e delle relative modifiche.
- (8) Le norme armonizzate EN IEC 61010-2-010:2020, EN IEC 61010-2-081:2020, EN IEC 61293:2020, EN 60335-2-17:2013 (modificata dalla norma EN 60335-2-17:2013/A1:2020), EN 60335-2-27:2013 (modificata dalle norme EN 60335-2-27:2013/A1:2020 e EN 60335-2-27:2013/A2:2020), EN 60335-2-30:2009 (modificata dalle norme EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e EN 60335-2-30:2009/A1:2020), EN 60335-2-3:2016 (modificata dalla norma EN 60335-2-3:2016/A1:2020), EN 60335-2-6:2015 (modificata dalle norme EN 60335-2-6:2015/A11:2020 e EN 60335-2-6:2015/A1:2020) e EN 60335-2-85:2003 (modificata dalla norma EN 60335-2-85:2003/A2:2020), come modificate o rettificata da qualsiasi altra norma i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, soddisfano gli obiettivi di sicurezza a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, insieme ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
- (9) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
- (10) La tabella ZZA.1 della norma armonizzata EN 60335-2-24:2010 (modificata dalle norme EN 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 e EN 60335-2-24:2010/A11:2020) fornisce una spiegazione del testo «an area exceeding 75 cm²» (una superficie superiore a 75 cm²), utilizzato nei punti 30.2 e 30.2.101. Al fine di garantire chiarezza e coerenza, il riferimento di tale norma, unitamente ai riferimenti delle norme modificative, dovrebbe essere pubblicato con limitazioni per quanto riguarda tale testo.
- (11) L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 stabilisce che i riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE sono elencati nell'allegato I di tale decisione. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE che sono pubblicati con limitazioni siano elencati nello stesso atto, è necessario modificare tale articolo e inserire un allegato distinto contenente i riferimenti di tali norme armonizzate.

(*) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 27.11.2019, pag. 26).

- (12) CEN e Cenelec hanno inoltre redatto la rettifica EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05 che rettifica la norma armonizzata EN 60947-5-1:2017 per dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra, il cui riferimento è incluso nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956. Poiché la rettifica apporta correzioni tecniche a tale norma e al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati, è opportuno includere il riferimento di tale norma armonizzata unitamente al riferimento della rettifica nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
- (13) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle seguenti norme armonizzate dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che tali riferimenti sono stati rivisti o modificati, come pure i riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*: EN 61010-2-010:2014; EN 61293:1994; EN 60335-2-27:2013; EN 60335-2-30:2009; e EN 60335-2-6:2015.
- (14) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato.
- (15) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-85:2003 e EN 60947-5-1:2017, come pure i riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dalla serie L della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che sono stati modificati o rettificati. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
- (16) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN IEC 61010-2-010:2020, EN IEC 61293:2020, EN 60335-2-17:2013 (modificata dalla norma EN 60335-2-17:2013/A1:2020), EN 60335-2-27:2013 (modificata dalle norme EN 60335-2-27:2013/A1:2020 e EN 60335-2-27:2013/A2:2020), EN 60335-2-30:2009 (modificata dalle norme EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e EN 60335-2-30:2009/A1:2020), EN 60335-2-6:2015 (modificata dalle norme EN 60335-2-6:2015/A11:2020 e EN 60335-2-6:2015/A1:2020), EN 60335-2-85:2003 (modificata dalla norma EN 60335-2-85:2003/A2:2020) e EN 60947-5-1:2017 (modificata dalla norma EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05), come modificate o rettificate da qualsiasi altra norma i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 61010-2-010:2014, EN 61293:1994, EN 60335-2-27:2013, EN 60335-2-30:2009, EN 60335-2-6:2015, EN 60335-2-85:2003, EN 60335-2-17:2013 e EN 60947-5-1:2017, come pure dei riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (17) Il riferimento della norma armonizzata EN 61010-2-081:2015 è stato pubblicato per la prima volta con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione ⁽⁵⁾, ma per errore è stato omissso dalla comunicazione 2018/C 209/04 della Commissione ⁽⁶⁾ e dalla comunicazione 2018/C 326/02. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma con effetto retroattivo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale pubblicazione dovrebbe mantenere i suoi effetti per un periodo che consenta ai fabbricanti di prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN IEC 61010-2-081:2020.
- (18) Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-3:2016 è stato pubblicato per la prima volta con la comunicazione 2016/C 249/03, ma per errore è stato omissso dalla comunicazione 2018/C 326/02. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma con effetto retroattivo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale pubblicazione dovrebbe mantenere i suoi effetti per un periodo che consenta ai fabbricanti di prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 60335-2-3:2016 (modificata dalla norma EN 60335-2-3:2016/A1:2020).

⁽⁵⁾ Comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 249 dell'8.7.2016, pag. 62).

⁽⁶⁾ Comunicazione 2018/C 209/04 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 209 del 15.6.2018, pag. 37).

- (19) I riferimenti delle norme armonizzate EN 60664-1:2007, EN 60051-1:1998, EN 60127-3:1996, EN 60664-3:2003, EN 60695-10-3:2002, EN 60695-11-2:2014, EN 60695-11-5:2005, EN ISO 11252:2013, HD 597 S1:1992, EN 60664-4:2006, EN 60695-2-10:2013, EN 60695-2-11:2014, EN 60695-10-2:2014, EN 60695-11-3:2012, EN 60695-11-4:2011, EN 60695-11-10:2013, EN 60695-11-20:2015, EN 61010-2-091:2012, EN 61557-8:2015, EN 61557-15:2014 e EN 61557-16:2015 e i riferimenti delle relative modifiche o rettifiche sono stati pubblicati per la prima volta con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione, ma per errore non sono stati inseriti nelle comunicazioni 2018/C 209/04 e 2018/C 326/02. I riferimenti delle norme armonizzate EN 50288-2-1:2013, EN 50288-2-2:2013, EN 50288-3-1:2013, EN 50288-3-2:2013, EN 50288-4-1:2013, EN 50288-4-2:2013, EN 50288-5-1:2013, EN 50288-5-2:2013, EN 50288-6-1:2013, EN 50288-6-2:2013, EN 50288-10-2:2015, EN 50288-11-2:2015, EN 62493:2010, EN 50288-1:2013, EN 61010-2-061:2015, EN 61230:2008 e EN 62026-7:2013 e i riferimenti delle relative modifiche o rettifiche sono stati pubblicati per la prima volta con la comunicazione 2016/C 249/03, ma per errore non sono stati inseriti nella comunicazione 2018/C 326/02. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme con effetto retroattivo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (20) Con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione ⁽⁷⁾, il riferimento della norma armonizzata EN 50178:1997 è stato inserito nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956, nel quale figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C, senza indicare la data del ritiro. È pertanto necessario sostituire la voce pertinente dell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 con una nuova voce contenente un riferimento della norma EN 50178:1997 e la data del ritiro. Dato che la norma EN 50178:1997 è stata rivista con la norma EN 62477-1:2012 e la relativa modifica EN 62477-1:2012/A11:2014, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con la comunicazione 2018/C 326/02, è necessario concedere ai fabbricanti un ulteriore periodo di tempo per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 62477-1:2012 e della relativa modifica. Il ritiro della norma EN 50178:1997 dovrebbe pertanto essere rinviato.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
- (22) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Occorre pubblicare diversi riferimenti delle norme armonizzate con effetto retroattivo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificata:

- 1) all'articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-24:2010 redatta a sostegno della direttiva 2014/35/UE, riportato nell'allegato IA della presente decisione, è pubblicato con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell'allegato IB della presente decisione, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tali riferimenti si considerano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a decorrere dalle date indicate nel suddetto allegato.

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione, del 31 luglio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell'arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l'illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica (GU L 250 del 3.8.2020, pag. 121).

I riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell'allegato IC della presente decisione, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tali riferimenti si considerano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per i periodi indicati nel suddetto allegato.»;

- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 3) è inserito l'allegato IA di cui all'allegato II della presente decisione;
- 4) è inserito l'allegato IB di cui all'allegato III della presente decisione;
- 5) è inserito l'allegato IC di cui all'allegato IV della presente decisione;
- 6) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato V della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1) dell'allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2022.

Il punto 3) dell'allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2021.

Il punto 5) dell'allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificato:

- 1) la riga n. 11 è soppressa;
- 2) è inserita la riga n. 11a seguente:

«11a.	<p>EN 60335-2-85:2003</p> <p>Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-85: Norme particolari per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti</p> <p>EN 60335-2-85:2003/A1:2008</p> <p>EN 60335-2-85:2003/A11:2018</p> <p>EN 60335-2-85:2003/A2:2020»;</p>
-------	---

- 3) la riga n. 18 è soppressa;
- 4) è inserita la riga n. 18a seguente:

«18a.	<p>EN 60947-5-1:2017</p> <p>Apparecchiature a bassa tensione - parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando</p> <p>EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05»;</p>
-------	---

- 5) la riga n. 33 è soppressa;
- 6) è inserita la riga n. 33a seguente:

«33a.	<p>EN 60335-2-17:2013</p> <p>Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-17: Norme particolari per coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari</p> <p>EN 60335-2-17:2013/A11:2019</p> <p>EN 60335-2-17:2013/A1:2020»;</p>
-------	---

- 7) sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma
«73.	<p>EN IEC 61010-2-010:2020</p> <p>Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-010: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali</p>
74.	<p>EN IEC 61010-2-081:2020</p> <p>Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-081: Prescrizioni particolari per apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi</p>
75.	<p>EN IEC 61293:2020</p> <p>Marcatura delle apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all'alimentazione elettrica - Requisiti di sicurezza</p>
76.	<p>EN 60335-2-27:2013</p> <p>Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi</p>

	EN 60335-2-27:2013/A1:2020 EN 60335-2-27:2013/A2:2020
77.	EN 60335-2-3:2016 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-3: Norme particolari per ferri da stiro EN 60335-2-3:2016/A1:2020
78.	EN 60335-2-30:2009 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-30: Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali EN 60335-2-30:2009/A11:2012 EN 60335-2-30:2009/AC:2010 EN 60335-2-30:2009/AC:2014 EN 60335-2-30:2009/A1:2020 EN 60335-2-30:2009/A12:2020
79.	EN 60335-2-6:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-6: Norme particolari per cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari EN 60335-2-6:2015/A11:2020 EN 60335-2-6:2015/A1:2020».

ALLEGATO II

«ALLEGATO IA

Riferimento della norma

EN 60335-2-24:2010

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-24: Norme particolari per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio

EN 60335-2-24:2010/A1:2019

EN 60335-2-24:2010/A2:2019

EN 60335-2-24:2010/A11:2020

Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai corrispondenti obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell'allegato I di tale direttiva:

- a) al punto 30.2, il testo «an area exceeding 75 cm²» (una superficie superiore a 75 cm²) va inteso come una superficie totale superiore a 75 cm² (75 cm² è da considerarsi come la somma di tutti i fori nella parte posteriore di un apparecchio);
 - b) al punto 30.2.101, il testo «an area not exceeding 75 cm²» (una superficie non superiore a 75 cm²) va inteso come una superficie totale non superiore a 75 cm² (75 cm² è da considerarsi come la somma di tutti i fori nella parte posteriore di un apparecchio)..»
-

ALLEGATO III

«ALLEGATO 1B

N.	Riferimento della norma	Dal
1.	HD 597 S1:1992 Condensatori di accoppiamento e divisori capacitivi HD 597 S1:1992/AC:1992	15 giugno 2018
2.	EN 50288-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 1: Specifica generica	14 settembre 2018
3.	EN 50288-2-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 2-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per dorsali per edificio e cablaggio orizzontale	14 settembre 2018
4.	EN 50288-2-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 2-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per area di lavoro e cordoni di collegamento	14 settembre 2018
5.	EN 50288-3-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 3-1: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio	14 settembre 2018
6.	EN 50288-3-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 3-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per area di lavoro e per cordoni di collegamento	14 settembre 2018
7.	EN 50288-4-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 4-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 600 MHz - Cavi per cablaggio piano e per dorsale di edificio	14 settembre 2018
8.	EN 50288-4-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 4-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 600 MHz - Cavi per area di lavoro e cordoni di collegamento	14 settembre 2018
9.	EN 50288-5-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 5-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio	14 settembre 2018

10.	EN 50288-5-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 5-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per area di lavoro e per cordoni di collegamento	14 settembre 2018
11.	EN 50288-6-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 6-1: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio	14 settembre 2018
12.	EN 50288-6-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 6-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per area di lavoro e per cordoni di collegamento	14 settembre 2018
13.	EN 50288-10-2:2015 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 10-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per centri dati	14 settembre 2018
14.	EN 50288-11-2:2015 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 11-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per centri dati	14 settembre 2018
15.	EN 60051-1:1998 Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e relativi accessori - parte 1: Definizioni e prescrizioni generali comuni a tutte le parti	15 giugno 2018
16.	EN 60127-3:1996 Fusibili miniatura - parte 3: Cartucce per fusibili sub-miniatura EN 60127-3:1996/A2:2003 EN 60127-3:1996/AC:1996	15 giugno 2018
17.	EN 60664-1:2007 Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 1: Principi, prescrizioni e prove	15 giugno 2018
18.	EN 60664-4:2006 Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 4: Considerazioni sulle sollecitazioni di tensione ad alta frequenza EN 60664-4:2006/AC:2006	15 giugno 2018

19.	EN 60695-2-10:2013 Prove relative ai rischi di incendio - parte 2-10: Metodi di prova al filo incandescente - Apparecchiatura di prova al filo incandescente e procedura comune di prova	15 giugno 2018
20.	EN 60695-2-11:2014 Prove relative ai rischi di incendio - parte 2-11: Metodi di prova al filo incandescente - Metodi di prova dell'infiammabilità per prodotti finiti (IEC 60695-2-11:2014)	15 giugno 2018
21.	EN 60695-10-2:2014 Prove relative ai rischi di incendio - parte 10-2: Calore anormale - Prova di pressione della biglia	15 giugno 2018
22.	EN 60695-10-3:2002 Prove relative ai rischi di incendio - parte 10-3: Calore anormale - Prova di deformazione a seguito di rammollimento dovuto a riscaldamento	15 giugno 2018
23.	EN 60695-11-2:2014 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-2: Fiamme di prova - Fiamma nominale premiscelata da 1 kW - Guida, disposizione per le prove di verifica e apparecchiatura	15 giugno 2018
24.	EN 60695-11-3:2012 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-3: Fiamme di prova - Fiamme da 500 W - Apparecchiatura e relativi metodi di verifica	15 giugno 2018
25.	EN 60695-11-4:2011 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-4: Fiamme di prova - Fiamme da 50 W - Apparecchiatura e relativi metodi di verifica	15 giugno 2018
26.	EN 60695-11-5:2005 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-5: Fiamme di prova - Metodo di prova della fiamma con ago - Guida, disposizione per le prove di verifica e apparecchiatura	15 giugno 2018
27.	EN 60695-11-10:2013 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-10: Fiamme di prova - Metodi di prova con fiamma verticale ed orizzontale da 50 W EN 60695-11-10:2013/AC:2014	15 giugno 2018
28.	EN 60695-11-20:2015 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-20: Fiamme di prova - Metodi di prova con fiamma da 500 W EN 60695-11-20:2015/AC:2016	15 giugno 2018
29.	EN 61010-2-061:2015 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-061: Prescrizioni particolari per spettrometri atomici da laboratorio con atomizzazione e ionizzazione termica	14 settembre 2018

30.	EN 61010-2-091:2012 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e utilizzo in laboratorio - parte 2-091: Prescrizioni particolari per sistemi a raggi X in contenitore EN 61010-2-091:2012/AC:2013	15 giugno 2018
31.	EN 61230:2008 Lavori sotto tensione - Dispositivi portatili di messa a terra o di messa a terra e in cortocircuito	14 settembre 2018
32.	EN 61557-8:2015 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 8: Dispositivi di controllo dell'isolamento nei sistemi IT	15 giugno 2018
33.	EN 61557-15:2014 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 15: Prescrizioni di sicurezza funzionale per dispositivi di controllo di isolamento e per apparecchi per la localizzazione di guasti di isolamento nei sistemi IT	15 giugno 2018
34.	EN 61557-16:2015 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 16: Apparecchi per provare l'efficacia delle misure di protezione degli apparecchi elettrici e/o degli apparecchi elettrici medicali	15 giugno 2018
35.	EN 62026-7:2013 Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) - parte 7: CompoNet	14 settembre 2018
36.	EN 60664-3:2003 Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 3: Utilizzo del rivestimento, dell'incapsulamento o dello stampaggio per la protezione contro l'inquinamento EN 60664-3:2003/A1:2010	15 giugno 2018
37.	EN 60664-1:2007 Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 1: Principi, prescrizioni e prove	14 settembre 2018
38.	EN ISO 11252:2013 Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Requisiti minimi per la documentazione (ISO 11252:2013)	15 giugno 2018.»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO IC

N.	Riferimento della norma	Dal	Al
1.	EN 61010-2-081:2015 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-081: Prescrizioni particolari per apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi	15 giugno 2018	22 dicembre 2022
2.	EN 60335-2-3:2016 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-3: Norme particolari per ferri da stiro elettrici	14 settembre 2018	22 dicembre 2022.»

ALLEGATO V

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificato:

1) la riga n. 64 è sostituita dalla seguente:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«64.	EN 50178:1997 Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza	22 dicembre 2021»;

2) sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«72.	EN 61010-2-010:2014 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-010: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali	22 dicembre 2022
73.	EN 61293:1994 Marcatura delle apparecchiature elettriche con riferimento ai valori nominali relativi alla alimentazione elettrica - Prescrizioni di sicurezza	22 dicembre 2022
74.	EN 60335-2-27:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi	22 dicembre 2022
75.	EN 60335-2-30:2009 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-30: Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali EN 60335-2-30:2009/A11:2012 EN 60335-2-30:2009/AC:2010 EN 60335-2-30:2009/AC:2014	22 dicembre 2022
76.	EN 60335-2-6:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-6: Norme particolari per cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari per uso domestico	22 dicembre 2022».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT